

29 gennaio 2002 0:00

Tipo_Form - CONSIGLI

RICHIESTA - Gentili signori, mi trovo ad affrontare un caso anomalo di multa, presa a Milano in viale Pasubio. La multa riporta solo la via ma non il numero civico o un riferimento della via. Ho preso questa contravvenzione per aver sostato senza esporre il pagamento del parcheggio, in un posto dove NON e' sosta a pagamento. Lo e' fino a 5/10 metri prima, ma la riga blu finisce delimitando esattamente e senza alcun dubbio la fine della zona a pagamento. Da li, la zona a pagamento riprende circa 20/30 metri piu' avanti (fine ed inizio della riga blu hanno la riga verticale che finisce contro il marciapiede, cioe' non e' un caso di riga cancellata dall'usura o che semplicemente e' rimasta in sospeso). Nessun cartello che dia disposizioni differenti su quel tratto di strada lasciato senza riga blu (disposizioni del comune? dimenticanza? non ne ho idea) fatto e' che sono stato multato per non aver pagato il parcheggio dove la riga blu non c'e'. Come mi devo comportare? Certamente non intendo pagare la multa, neanche, come alcuni mi hanno suggerito, per poi fare ricorso e riprendere i miei soldi. Non intendo pagare per un errore di un vigile. Ho dei testimoni.

Ringraziando anticipatamente per la vostra disponibilita', porgo distinti saluti.

Risposta:

Se ha gli elementi per mettere in dubbio dove si trovasse l'auto e conseguentemente contestare la contravvenzione, rilevando come non tutta la strada sia in divieto e dimostrando con testimoni dove si trovasse lei, potra' ricorrere in opposizione.

Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.

Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale). Cliccando qui (<http://www.aduc.it/SOS/modulo13.html>) e' reperibile un modello di ricorso.

Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.

Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.